



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) - OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 Mobilità sostenibile - Operazione Codice locale progetto FI6.1.2f Potenziamento flotte mezzi elettrici comunali – finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO, DI N. 51 VEICOLI ELETTRICI PER LA DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIRENZE, SERVIZIO DI ASSISTENZA E SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI ALTRETTANTI VEICOLI – CUP H19I22000760005 – LOTTO 1 CIG 9481012A9A – LOTTO 2 CIG 9481049923 – LOTTO 3 CIG 94810634B2

Sommario

Art. 1 - PREMESSA.....	3
Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 3 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	4
Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI VEICOLI ELETTRICI.....	5
4.1. Gamma colori esterni.....	6
4.1.1. Colori e tessuti degli interni.....	6
4.1.2 Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi.....	6
4.1.3 Specifiche tecniche della batteria.....	7
4.1.4 Modifiche a seguito di evoluzione tecnologica.....	7
Art. 5 – SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI INCLUSI NELLA FORNITURA.....	8
5.1. Servizio di immatricolazione, trasporto e consegna.....	8
5.1.1 Verifica di conformità della fornitura.....	9
5.1.2 Corso di formazione tecnico pratica.....	10
5.2 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento.....	10
5.2.1 Soccorso stradale.....	11
5.2.2 Centri di Assistenza post vendita.....	12



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

5.2.3 Pacchetto di Assistenza uso gravoso.....	12
5.3 Servizio di rottamazione dell'usato.....	14
Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DERIVATE DA FONDI STRUTTURALI UE	15
Art. 7 – PENALI.....	16
Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA.....	18
Art. 9 - ONERI.....	19
Art. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC	19
Art. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	19
Art. 12- RISOLUZIONE E RECESSO.....	20
Art. 13 - REVISIONE PREZZI.....	21
Art. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	22
Art. 15- STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	22
Art 16 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	23
Art 17 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	23
Art. 18 - REFERENTI.....	23
Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLO LEGALITA'.....	24
Art. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA.....	24
Art. 21 - NORME DI RINVIO.....	25



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la fornitura in acquisto dei veicoli elettrici e dei servizi ad essi connessi ed accessori, a favore della Amministrazione Comunale di Firenze (di seguito stazione appaltante). Il progetto rientra nel Piano degli interventi del PON METRO – Programma Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» 2014-2020 Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” (REACT-EU) – operazione codice locale progetto FI6.1.2f “Potenziamento flotte mezzi elettrici comunali”. L’intervento, finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19, consta nella sostituzione dei mezzi della Polizia Municipale, funzionali per il servizio svolto sul territorio, da termici ad elettrici, ad integrazione della flotta elettrica dei mezzi dell’Amministrazione comunale.

Le quantità degli autoveicoli elettrici da acquistare sono stimate sulla base delle somme a disposizione, in risposta alle esigenze di rinnovo del parco macchine della Polizia Municipale come contenute nel Progetto FI6.1.2f “Potenziamento flotte mezzi elettrici comunali” secondo le procedure di appalto nel rispetto del codice vigente. A tal fine è stato redatto il Progetto ex art. 23 Dlgs 50/2016 per rinnovo di quota parte del parco auto in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura, in acquisto, di n. 51 autoveicoli totalmente elettrici suddivisa in tre lotti, oltre che i servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche che seguono e come meglio dettagliato nel “Progetto” di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante. L’appalto comprende anche il servizio di rottamazione di altrettanti veicoli termici tradizionali, ormai obsoleti, facenti parte della flotta veicoli della Direzione Corpo Polizia Municipale.

I mezzi forniti devono corrispondere a quelli offerti in sede di gara, alle caratteristiche minime indicate nel presente Capitolato e nelle Schede Tecniche, ed essere idonei all’uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori. Il presente Capitolato, e suoi allegati, descrive le caratteristiche tecniche e funzionali minime cui le autovetture elettriche in acquisto devono necessariamente corrispondere.

La categoria merceologica di riferimento è CPV 34144900-7 - VEICOLI ELETTRICI.

Importo a base di gara: € **1.746.380,92** (unmilionesettecentoquarantaseimilatrecentottanta/92) di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA nella misura di legge, suddiviso in 3 (tre) lotti.

Lotto 1	CIG 9481012A9A	n. 38 City Car elettriche
---------	----------------	---------------------------



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Lotto 2	CIG 9481049923	n. 9 Veicoli medie dimensioni elettrici
Lotto 3	CIG 94810634B2	n. 4 Furgoni combi elettrici

Gli operatori economici potranno presentare offerta per un singolo lotto o per più lotti. L'aggiudicatario di ogni lotto avrà diritto, come corrispettivo, all'importo indicato in sede di offerta per ciascun lotto.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è suddiviso in tre lotti:

Lotto 1

Fornitura di n. 38 city car di cui:

- n. 16 senza livrea, con allestimento per attività in borghese (*vds.* Allegato 1.a)
- n. 22 con personalizzazione esterna (livrea, scritte, loghi) e allestimento specifico per uso Polizia Municipale (*vds.* Allegato 1.b) conforme alla normativa vigente Regione Toscana

Per il lotto 1 l'importo a base di gara è stimato in € **1.230.101,34** IVA esclusa.

Lotto 2

Fornitura di n. 9 veicoli medie dimensioni, di cui:

- n. 1 senza livrea, con allestimento per attività in borghese (*vds.* Allegato 2.a)
- n. 8 con personalizzazione esterna (livrea, scritte, loghi) e allestimento specifico per uso Polizia Municipale (*vds.* Allegato 2.b) conforme alla normativa vigente Regione Toscana

Per il lotto 2 l'importo a base di gara è stimato in € **355.159,37** IVA esclusa.

Lotto 3

Fornitura di n. 4 furgoni combi di cui:

- n. 1 senza livrea con allestimento attività borghese e con vetri laterali e posteriore oscurati (*vds.* Allegato 3.a)



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

- n. 3 con personalizzazione esterna (livrea, scritte, loghi) e allestimento specifico per uso Polizia Municipale uso Ufficio mobile (*vs.* Allegato 3.b) conforme alla normativa vigente Regione Toscana

Per il lotto 3 l'importo a base di gara è stimato in € **161.120,21** IVA esclusa.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI VEICOLI ELETTRICI

Ogni singolo veicolo oggetto di offerta e ricompreso nei tre lotti deve:

- a) possedere le caratteristiche tecniche strutturali e gli equipaggiamenti specifici riportati nel presente Capitolato e suoi allegati;
- b) essere del colore di cui paragrafo 4.1;
- c) essere personalizzate in termini di colori e tessuti degli interni di cui al paragrafo 4.1.1;
- d) essere personalizzato con scritte e loghi di cui al paragrafo 4.1.2;
- e) essere dotato della seguente documentazione tecnica:
 - libretto d'uso e manutenzione (contenente fra l'altro la tipologia e la frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
 - elenco ed ubicazione dei centri di Assistenza;
 - catalogo delle parti di ricambio e tempario della casa costruttrice del veicolo. La suddetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico o attraverso l'Accesso al Portale dedicato.
- f) rispettare:
 - le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo in materia di autoveicoli;
 - le norme di legge e i regolamenti italiani in vigore e in particolare il «*Codice della Strada*» (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e il relativo regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.);
 - tutte le norme esplicitamente citate nel presente Capitolato, precisandosi che al presente appalto non si applicano le norme sui CAM di cui al D.M. 8 maggio 2012 e s.m.i.;
- g) soddisfare, sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e dell'ambiente, le seguenti prescrizioni:
 - tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;
 - gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica, sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico e in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o di dati in genere.

Gli autoveicoli oggetto della fornitura devono essere inoltre:

- nuovi di fabbrica ed esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- realizzati secondo le vigenti normative;
- regolarmente immatricolati secondo le modalità e le tempistiche indicate nei punti seguenti;
- consegnati pronti per il servizio su strada ovvero essere allestiti a regola d'arte secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 4.1.

Nelle "Schede tecniche dei veicoli" allegate al presente Capitolato, è riportato l'elenco delle caratteristiche costruttive e funzionali minime di base obbligatorie, ed equipaggiamenti minimi ed obbligatori, riferibili ad ogni distinta tipologia di veicolo oggetto di offerta (city car, auto medie dimensioni e furgoni).

4.1. Gamma colori esterni

Tutti i veicoli con personalizzazione esterna e equipaggiamento specifico per uso Polizia Municipale devono avere la carrozzeria nella tonalità bianca.

I n. 16 veicoli del Lotto 1), senza livrea con allestimento per attività in borghese, (*vds.* art. 3 del presente Capitolato) devono avere la carrozzeria in vernice di colorazione diversa dalla tonalità bianca.

Tutte le tonalità di colore sono incluse nel prezzo offerto.

4.1.1. Colori e tessuti degli interni

Gli autoveicoli possono essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su richiesta di questa stazione appaltante senza alcun onere aggiuntivo, sulla base delle combinazioni standard indicate dall'aggiudicatario, corrispondenti al modello di autoveicolo offerto.

4.1.2 Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi

I veicoli ad uso Polizia Municipale devono essere personalizzati con bande, scritte e loghi dell'Amministrazione in pellicola retroriflettente autoadesiva omologata AD ALTA RIFRANGENZA, conformemente alle prescrizioni contenute nell'allegato D, del Regolamento



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, allegato al presente Capitolato, per quanto all'art. 56 comma 2 della Legge Regionale n. 11 del 19 febbraio 2020. (vds. Allegato 6).

Su tutti i veicoli, con o senza insegne, devono essere applicati loghi e scritte attraverso specifiche decalcomanie realizzate in PVC adesivo ad oggetto singolo e specifiche per essere applicate sulla carrozzeria, come di seguito specificato:

n. 1 banda per inserimento sulla carrozzeria del veicolo della stringa di loghi obbligatori e contenente il logo del PON Metro, lo stemma del Comune di Firenze, lo stemma della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione europea, nel rispetto del manuale di identità visiva del PON METRO, secondo l'esecutivo di stampa fornito quale esempio dalla stazione appaltante sulla base delle dimensioni specifiche di spazio indicate dal fornitore. La stampa potrà essere eseguita in quadricromia e/o 1 colore a seconda dei casi specifici di applicazione *ad alta durabilità temporale e per la quale sia assicurata la tenuta applicativa nel tempo* (vds. Allegato 4).

n. 1 placca in metallo di piccole dimensioni (circa 12x6cm) da inserire all'interno del veicolo e riportante la stringa dei loghi (Pon Metro, Comune di Firenze, Repubblica Italiana, Unione europea) riportante l'oggetto del finanziamento e le informazioni minime previste dai Regolamenti europei, nel rispetto del manuale di identità visiva del PON METRO, su modello fornito quale esempio dalla stazione appaltante sulla base delle dimensioni indicate dal fornitore sulla base degli spazi specifici di applicazione. Il fornitore potrà proporre tecniche di realizzazione delle targhe sia a stampa in quadricromia che con tecniche differenti quali incisione laser o altre tecniche ritenute opportune e durevoli (vds. Allegato 5).

La personalizzazione verrà eseguita senza oneri finanziari aggiuntivi ritenendosi parte dell'offerta.

4.1.3 Specifiche tecniche della batteria

Le batterie devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e devono essere tali da poter essere ricaricate in ambiente sia pubblico che privato mediante l'utilizzo di normali prese domestiche e mediante il collegamento alle colonnine installate a cura dell'Amministrazione Comunale.

4.1.4 Modifiche a seguito di evoluzione tecnologica

L'aggiudicatario, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle dotazioni e/o della cessata produzione di alcuni componenti, potrà apportare soluzioni analoghe e non peggiorative rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, al fine di ottimizzare le funzioni dei veicoli e delle proprie dotazioni, comunicandole comunque anticipatamente alla stazione appaltante, senza che ciò comporti oneri finanziari aggiuntivi, mantenendo inalterato il quadro economico di cui al Progetto del presente appalto.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Qualora nel corso della procedura di gara venga disposta la sospensione della messa in commercio della versione di uno dei veicoli oggetto della fornitura e la sostituzione con una versione più evoluta, del veicolo o della batteria, l'aggiudicatario dovrà proporre all'Amministrazione la sostituzione del veicolo, alle stesse condizioni comprese quelle economiche. E' facoltà dell'Amministrazione verificare la corrispondenza delle caratteristiche del mezzo proposto in sostituzione a quelle indicate.

Art. 5 – SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI INCLUSI NELLA FORNITURA

Tutti i servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura dei veicoli e sono prestati dall'aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima, senza oneri aggiuntivi.

5.1. Servizio di immatricolazione, trasporto e termini di consegna

I veicoli con personalizzazione ed allestimento ad uso Polizia Municipale devono essere immatricolati con targa speciale (uso Polizia Municipale). Tutti gli altri veicoli devono essere immatricolati con targa civile.

L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà consegnare i veicoli senza livrea entro il 15/10/2023, pena l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà inderogabilmente consegnare tutti i veicoli all'Amministrazione entro e non oltre il termine del 10/11/2023, al fine di permettere il collaudo e la fatturazione dell'intera fornitura entro il 20/11/2023.

E' previsto un termine di comporta per il completamento della fornitura entro e non oltre il 20/11/2023, previa comunicazione scritta, a mezzo PEC, da parte dell'operatore economico, 25 giorni prima della scadenza del 10/11/2023.

Nello stesso termine di 25 giorni prima della scadenza del 10/11/2023 l'operatore economico aggiudicatario del lotto dovrà quantificare gli autoveicoli che non potranno essere consegnati nei termini sopra indicati.

Decorso comunque il termine del 20/11/2023, in caso di consegna parziale del lotto di riferimento, si applicherà l'istituto della risoluzione di cui al successivo articolo 12, con pagamento della sola fornitura consegnata e collaudata, restando a totale carico del fornitore la quota parte di veicoli non consegnati entro il termine suddetto.

Il servizio di consegna dei veicoli si intende comprensivo di ogni onere relativo o connesso al trasporto dei mezzi, ivi compresi gli eventuali imballaggi e l'asportazione e smaltimento degli stessi.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

5.1.1 Consegna e verifica di conformità della fornitura

La consegna dei veicoli oggetto della fornitura dovrà essere concordata preventivamente con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); potrà avvenire in una unica soluzione o in più tranches da concordarsi con la stazione appaltante e deve essere eseguita, presso la sede indicata da quest'ultima.

Il direttore dell'esecuzione della stazione appaltante ed il rappresentante dell'aggiudicatario dovranno, al momento della consegna, redigere e sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio e colore del veicolo;
- data e ora consegna;
- assenza danni visibili;
- la completezza delle dotazioni minime di base specificate nel presente Capitolato e suoi allegati;
- la rispondenza e la completezza degli allestimenti richiesti, inclusa la personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi e targa, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada.

Dovrà inoltre essere appurata la presenza della seguente documentazione:

- la carta di circolazione;
- il libretto d'uso e manutenzione;
- le doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza;

Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello richiesto la stazione appaltante potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto, a ritirare il veicolo rifiutato entro 48 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Eventuali ritardi comporteranno l'applicazione di penali nella misura di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

Dopo la consegna, il verificatore della Stazione appaltante, assieme all'aggiudicatario, provvederà alla verifica di conformità.

La stazione appaltante procederà a sottoporre ciascun veicolo oggetto della fornitura, a verifica di conformità, effettuando un controllo sugli stessi e su tutte le attrezzature e gli allestimenti forniti, i quali dovranno rispecchiare quanto previsto negli atti di gara ed in particolare nel presente Capitolato e nelle "Schede Tecniche dei veicoli", allegate. Alla verifica di cui sopra, dovrà presenziare un rappresentante dell'aggiudicatario.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

L'accettazione dei veicoli da parte della stazione appaltante, in ogni caso, non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

5.1.2 Corso di formazione tecnico pratica

All'atto della consegna dei veicoli, l'aggiudicatario dovrà assicurare, con proprio personale e a proprie spese, una formazione della durata massima di un giorno, al personale dell'officina e ad un incaricato per ogni Reparto/Sezione, volto a spiegare le caratteristiche tecniche, le modalità di ricarica e di funzionamento e utilizzo dei veicoli consegnati. I corsi saranno tenuti presso i locali della stazione appaltante secondo un calendario da concordare e comunque entro il 30 novembre 2022, tenendo in considerazione l'immediato utilizzo dei veicoli da parte degli operatori della Polizia Municipale.

5.2 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

Tutti i veicoli oggetto del presente Capitolato, comprensivi di batteria ed eventuali allestimenti, devono essere coperti da garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (*c.d. garanzia legale*).

Tale ultima garanzia dovrà coprire i veicoli per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Per tutti i veicoli dovrà essere garantita almeno il 70% della capacità iniziale della batteria per un periodo non inferiore a 5 anni/100.000 km.

Durante tale periodo:

a) per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, l'aggiudicatario assicura gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati e/o Centri di Assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dei veicoli forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione del veicolo;

b) la stazione appaltante avrà diritto alla riparazione gratuita del veicolo (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del veicolo stesso.

L'aggiudicatario non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione).



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dalla stazione appaltante per iscritto nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

Per gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo, l'aggiudicatario deve operare secondo le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti per la manutenzione su chiamata. In ogni caso l'intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalla stazione appaltante come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati tra le Parti.

Gli interventi in garanzia devono essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa che incida sulla sicurezza del veicolo.

5.2.1 Soccorso stradale

Per tutta la durata della garanzia legale di cui al precedente paragrafo 5.2 e per la durata di validità di "*Pacchetto di Assistenza ad uso gravoso*" (vds. Paragrafo 5.2.3), per avarie o mancata accensione o difetti di fabbrica non precedentemente accertabili non derivanti da incidenti stradali o da mancata carica della batteria, deve essere garantito un servizio di soccorso stradale che comprenda almeno le seguenti prestazioni da svolgersi gratuitamente, 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno della settimana (anche festivo):

- servizio di traino dal punto di fermo da qualsiasi luogo del territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria fino ad un centro di assistenza ove i veicoli possano essere riparati.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato indicato dall'appaltatore. È esclusa, in ogni caso, la richiesta di qualsiasi pagamento, anche a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale in regime di monopolio di specifici operatori e quelli attivati tramite colonnine autorizzate, i quali comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dall'aggiudicatario. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione, qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, che sarà cura dell'aggiudicatario consegnare tempestivamente alla stazione appaltante.

Il servizio di soccorso stradale in questione potrà essere prestato dall'aggiudicatario o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente all'aggiudicatario.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Il servizio di soccorso stradale deve essere prestato entro 2 ore, o al più tardi entro 4 ore, dalla ricezione della chiamata da parte del conducente del veicolo, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità delle quali il conducente dovrà essere avvisato. Qualora il servizio sia prestato oltre il termine di 4 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita. La mancata prestazione del servizio comporterà la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute per l'attivazione del soccorso stradale sostitutivo. La rivalsa sarà effettuata sulla garanzia definitiva di cui all'art. 8.

5.2.2 Centri di Assistenza post-vendita

L'aggiudicatario deve assicurare la presenza di almeno un centro di assistenza sul territorio comunale o comunque nei comuni limitrofi appartenenti alla Città Metropolitana di Firenze, presso i quali saranno effettuati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata e/o qualsiasi altro intervento si renda necessario. I centri di assistenza saranno comunicati entro 30 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

I centri di assistenza devono garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30), escluso il sabato, la domenica ed i festivi.

I centri di assistenza devono inoltre assicurare il ritiro dei veicoli non marcianti al domicilio della stazione appaltante, o su strada durante tutto il periodo di durata della garanzia con costi a carico dell'aggiudicatario. La consegna dei veicoli marcianti presso i centri di assistenza si intende a carico della stazione appaltante.

All'atto della presa in carico dei veicoli da parte dei centri di assistenza, sia nel caso di soccorso stradale sia nel caso di conferimento diretto da parte della Stazione appaltante, deve essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione. All'atto della riconsegna del veicolo deve essere compilato un "documento di uscita" dal quale risulti: il tempo di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

Le auto andranno sempre riconsegnate con la batteria carica.

Sempre entro 30 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve garantire un numero verde da contattare per l'indicazione tempestiva del centro di assistenza più vicino, della relativa localizzazione, dell'orario di servizio, del numero telefonico e dell'indirizzo e-mail.

5.2.3 Pacchetto di Assistenza uso gravoso

L'aggiudicatario deve offrire per ogni singolo veicolo oggetto di offerta e ricompreso nei lotti oggetto della fornitura, senza ulteriori costi aggiuntivi, oltre alla garanzia legale, il "Pacchetto Assistenza uso gravoso", che comprenda anche gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni), per guasti dovuti a cause tecniche o ad usura derivante da uso gravoso



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

dei veicoli in considerazione dell'impiego operativo da parte della Polizia Municipale, nella seguente combinazione tempo/chilometraggio/pneumatici:

6 anni/120.000 Km e 12 pneumatici inclusi nel pacchetto

Il Pacchetto decorre dalla data di effettiva consegna del veicolo alla stazione appaltante eseguita presso la sede comunicata dalla medesima.

Tale tipologia di Pacchetto, più specificamente, comprende:

- c.d. “manutenzione programmata”: i controlli periodici che includono il check-up completo del veicolo e gli interventi di manutenzione conseguenti. La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi sono previsti nel libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti, inclusi i rabbocchi periodici AU32, fluido radiatore, olio motore, olio freni;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie di trazione);
- revisione periodica MCTC e controllo periodico delle emissioni (Bollino blu);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni/sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o ad usura;
- sostituzione, montaggio, smontaggio degli pneumatici nel numero massimo di 12 (tale numero non ricomprende gli pneumatici di primo impianto) – nonché equilibratura delle ruote.

I pneumatici (n. 12) previsti nel Pacchetto devono essere “normali”, non termici; devono avere la stessa misura e gli stessi codici di carico e velocità di quelli di primo impianto del veicolo. Inoltre, in caso di sostituzione parziale, l'aggiudicatario deve mantenere, per ogni asse del veicolo, la stessa marca, misura e gli stessi codici e disegno degli pneumatici.

La manutenzione programmata deve essere prestata secondo le seguenti modalità:

- prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio sarà concordata tra la se il centro di assistenza dell'aggiudicatario con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione a tal fine. Rispetto al raggiungimento del predetto limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di “più o meno 1000 km /più o meno 15 gg”;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

- il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque, non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. Tali termini decorrono dalla data di presa in carico del veicolo da parte del centro di assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- qualora dal *check-up* del veicolo previsto nel Pacchetto emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata, l'aggiudicatario deve informare la stazione appaltante e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione programmata. Qualora sia necessario effettuare l'intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, l'aggiudicatario deve darne comunicazione alla stazione appaltante ed effettuerà gli interventi nelle modalità previste per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata verrà prestata secondo le seguenti modalità:

- la causa del guasto deve essere diagnosticata e comunicata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del centro di assistenza, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato;
- le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative, senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
- il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa e, comunque, non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativi. Tali termini decorrono dalla data di presa in carico del veicolo da parte del centro di assistenza e dovranno essere osservati pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

5.3 Servizio di rottamazione dell'usato.

Sono comprese nella fornitura e perciò incluse nel prezzo offerto, le spese per il servizio di ritiro, demolizione e radiazione al P.R.A. dei 51 veicoli usati in dismissione e di proprietà della stessa Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario provvederà a ritirare i veicoli da rottamare presso il luogo indicato dalla stazione appaltante, e provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. L'aggiudicatario si impegna a fornire alla stazione appaltante copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e, pertanto, l'aggiudicatario o chi da questi indicato, dovrà dichiarare per iscritto e all'atto del ritiro di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo, trasporto e ogni altra attività espletata con e sul veicolo, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN CASO DI AFFIDAMENTI FINANZIATI CON LE RISORSE DERIVATE DA FONDI STRUTTURALI UE

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC o da fondi strutturali UE.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli operatori economici aggiudicatari del contratto devono adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni

necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, così come specificate all'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – PENALI

Si descrivono di seguito le prestazioni e le penali ad esse associate alla esecuzione della fornitura.

Consegna	Mancata consegna dei veicoli senza livrea al 15/10/2023	Per ogni giorno di ritardo	0,3 per mille dell'importo aggiudicato del singolo lotto
	Mancata consegna dei veicoli oggetto della fornitura entro e non oltre il 10/11/2023.	Per ogni giorno di ritardo fino al 20/11/2023	0,3 per mille dell'importo aggiudicato del singolo lotto
	In caso di veicolo consegnato non conforme a quello richiesto, l'aggiudicatario è tenuto a ritirare il veicolo rifiutato entro 48 ore dalla contestazione / rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie entro i successivi 60 (sessanta) giorni solari		0,3 per mille dell'importo aggiudicato del singolo lotto
		Per ogni giorno di ritardo su qualsiasi adempimento di cui ai paragrafi 5.1, 5.1.1, 5.2.3.	0,3 per mille dell'importo aggiudicato del singolo lotto

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto)



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto

Nel caso di inosservanza dell'obbligo, di cui all'art. 47, comma 4, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

Nel caso di protratto mancato adempimento degli obblighi relativi all'art. 47 DL 77/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Si precisa che, ai sensi della delibera ANAC n. 122 del 16/3/22 in caso di applicazione delle penali indicate ai nn. 3, 4 e 5 la stazione appaltante sarà tenuta ad inviare apposita segnalazione all'ANAC e la notizia sarà inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, devono essere contestati all'aggiudicatario con nota inviata tramite PEC da parte del Direttore dell'esecuzione (DEC) di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

L'appaltatore dovrà far pervenire le proprie deduzioni, con nota inviata tramite PEC, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le penali suddette.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

L'incameramento delle penali avviene con prelievo diretto sulla fattura della fornitura o mediante escussione parziale della garanzia definitiva di cui al successivo art. 8. L'applicazione delle penali



non preclude il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si evidenzia che, nel caso in cui si sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura dei veicoli nelle tempistiche individuate al precedente art. 5-5.1 per circostanze imprevedibili non ascrivibili al controllo del fornitore, questa stazione appaltante valuterà, nella fattispecie concreta, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e, per tale motivo, di non applicare le penali previste. Decorso il termine del 10/11/2023 o il termine del 20/11/2023, senza la consegna dell'intera flotta dei veicoli richiesta nei 3 lotti, si applica l'istituto della risoluzione di cui al successivo articolo 12 e non saranno accettate giustificazioni di ritardo come quelle sopra indicate.

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10 per cento ai sensi dell'art. 103 comma 1 dello stesso codice dei contratti e dovrà avere validità per sei (6) anni, ricomprendendo i periodi della garanzia e assistenza di cui all'art. 5 del presente Capitolato. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, e per le altre norme qui non richiamate di cui all'art. 103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso in cui l'operatore economico risulti aggiudicatario soltanto di uno (1) o due (2) lotti, l'importo della garanzia verrà calcolato in proporzione all'importo della fornitura del lotto aggiudicato.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta garanzia verrà svincolata tenuto conto dei termini di validità della garanzia legale e dell'assistenza uso gravoso precisando che il primo termine di svincolo decorrerà al compimento dei 24 mesi di permanenza della garanzia legale di cui al paragrafo 5.2. Lo svincolo completo della stessa potrà avvenire soltanto al termine del periodo di copertura del pacchetto di assistenza uso gravoso.

La stazione appaltante si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la stazione appaltante, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente Capitolato, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 9 - ONERI

Sono a carico della stazione appaltante tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso e coperture assicurative.

Il valore dell'appalto comprende tutte le spese riferite a ciascun veicolo oggetto della fornitura, compresi i costi di immatricolazione, le spese di "messa su strada", le imposte regionali e/o provinciali e il contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n.82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

Art. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E DURC

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La stazione appaltante procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata appaltatrice.

La stazione appaltante procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice, oltre a quelle d'uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 per importi superiori a € 5.000,00 IVA compresa.

Art. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario nel corso della gara non abbia indicato le parti della fornitura e/o dei servizi da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all'art. 105 del vigente Codice dei Contratti. È assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso per colpa dell'appaltatore.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappaltatore è tenuto al rilascio delle dichiarazioni previste dal Disciplinare.

Art. 12- RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 C.C. previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore/i diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- mancata adempimento dei termini e delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato speciale e successivamente indicate nel contratto;
- gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, ferme restando le previsioni di risoluzione già previste nel presente Capitolato;
- mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dalla stazione appaltante, della garanzia definitiva escussa;
- cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto in ulteriore subappalto;
- subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- fallimento o procedura concorsuale dell'appaltatore;
- perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice;
- per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Nelle suddette ipotesi di risoluzione, ogni inadempienza agli obblighi previsti sarà specificamente contestata dal RUP a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso detto termine, l'Amministrazione, in mancanza di osservazioni o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.

La stazione appaltante risolverà il contratto nel caso previsto dal paragrafo 5.1 ove l'appaltatore/i comunichi/no nel termine di 25 giorni prima della scadenza del 10/11/2023, l'impossibilità di consegna totale o parziale dei veicoli;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

La stazione appaltante risolverà il contratto nel caso previsto dal paragrafo 5.1 ove al 20/11/2023 non vengano consegnati tutti i veicoli a seguito del periodo di comporta accordato. In quest'ultimo caso, stante la perentorietà del termine di conclusione della fornitura, a seguito di concessione del periodo di comporta di cui sopra, la risoluzione opera automaticamente, senza l'invio di alcun preavviso.

Resteranno comunque salve le consegne dei veicoli effettuate entro tali tempistiche.

Nel caso di risoluzione dell'appalto per cause imputabili all'appaltatore, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle forniture oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Saranno imputate all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione stessa a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla cauzione o fidejussione nel presente Capitolato.

Recesso

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del Codice, si riserva la facoltà di recedere dal contratto alle condizioni di cui all'articolo in questione, in qualunque momento, dandone formale comunicazione all'appaltatore con preavviso di 20 giorni a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi i 20 giorni suddetti.

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto qualora l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche applicate in adeguamento alla convenzione o accordi suddetti.

Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della fornitura complessiva dei veicoli, la stazione appaltante, oltre all'escussione della garanzia definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - REVISIONE PREZZI

Per la natura del presente appalto di fornitura non è prevista la revisione prezzi tenuto conto del recente Parere della Funzione Consultiva ANAC n. 37 del 13/09/2022



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Art. 14 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice, l'importo dell'anticipazione del prezzo è calcolato in misura pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto. Tale somma è corrisposta a favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

In nessun caso è ammessa la rateizzazione dell'anticipazione e non si applica l'articolo 159, comma 4-bis, del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, firmata digitalmente dal soggetto che rappresenta legalmente il garante, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è costituita ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice.

L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall'anticipazione ed è obbligato alla restituzione se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 15- STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze, in forma pubblico amministrativa. Il legale rappresentante dell'Operatore Economico aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Art 16 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appaltatore, a seguito di verificata conformità della fornitura, emetterà fattura in formato digitale, che dovrà pervenire tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) e dovrà contenere a pena di irricevibilità:

- il Codice IPA: BEAKBE del Corpo di Polizia Municipale di Firenze
- Intestazione: Comune di Firenze - Corpo di Polizia Municipale -Piazzale Porta al Prato, 6 – 50144 Firenze, C.F./P.I. 01307110484.
- CIG e CUP: H19I22000760005, con la seguente indicazione: PON Città Metropolitane 2014-2020 - operazione codice locale progetto - FI6.1.2f – Potenziamento flotte mezzi elettrici comunali, finanziato nell'ambito della risposta UE alla pandemia di Covid-19.

Il pagamento avverrà entro **30 giorni** dalla data di ricevimento fattura.

Art 17 - FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

Art. 18 - REFERENTI

L'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura, deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLO LEGALITA'

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) allegato al disciplinare; pertanto l'affidatario, già dalla fase della procedura di gara, conosce, accetta e si impegna per tutta la durata dell'appalto alla rigorosa osservanza di tutte le norme pattizie di cui al citato Protocollo;

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa pubblica amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze e reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

"PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI | PROGRAMMA OPERATIVO CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020"
Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di codice degli appalti e contratti pubblici nonché quelle previste dalla Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo Regolamento, dai Regolamenti dei Contratti e Contabilità del Comune di Firenze, dal Codice Civile e di Procedura Civile.